

“UNION 3”

UNIONE TRA I COMUNI DI Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie.

Statuto dell’Unione dei Comuni.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Istituzione dell’Unione dei Comuni

Statuto attualmente in vigore, integrato dalle modifiche apportate con deliberazione di C.U nr. 5 del 30/01/2013, composto da nr. 11 pagine e da nr. 36 articoli.
Leverano, li

Il Segretario Generale
Avv. Fabio MARRA

1. I Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie istituiscono tra loro l’ UNIONE, quale nuovo ente locale secondo la disciplina dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’ art. 19 D.L. 95.2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), allo scopo di esercitare in forma congiunta funzioni e servizi stabiliti dalla legge nonché ogni altra funzione o servizio di competenza indicate nel presente Statuto e le altre che potranno essere successivamente individuate.
2. L’Unione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi Consigli Comunali di seguito indicati
 - Comune di Arnesano deliberazione C.C. n. 32 del 28.09.2006
 - Comune di Carmiano deliberazione C.C.n. 40 del 27.09.2002
 - Comune di Copertino deliberazione C.C.n. 37 del 27.09.2002
 - Comune di Lequile deliberazione C.C. n. 39 del 27.09.2010
 - Comune di Leverano deliberazione C.C.n. 11 del 27.09.2002
 - Comune di Monteroni di Lecce deliberazione C.C. n. 37 del 06.08.2010
 - Comune di Porto Cesareo deliberazione C.C.n. 88 del 27.09.2002
 - Comune di Veglie deliberazione C.C.n. 69 del 27.09.2002
3. La sede legale dell’Unione è stabilita dal Consiglio dell’Unione in uno dei Comuni di riferimento con apposito atto nella prima seduta utile del Consiglio, sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L’Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l’uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
6. Denominazione UNION 3.

7. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell' Unione. Il Presidente, tuttavia, può convocare le sedute di Consiglio in sede diversa purchè ricompresa nell' ambito del territorio dell' Unione.

8. L' Union 3 è composta da n. 8 Comuni limitrofi, ha una estensione territoriale di 292,53Kq. ed una popolazione complessiva di n. 97.768 abitanti.

Art. 2 – Durata.

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione del rispettivo consiglio comunale adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da almeno cinque comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successivi.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.

Art. 3 – Finalità dell'Unione

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.

2. Lo Statuto individua le funzioni e i servizi svolti dall' Unione e le corrispondenti risorse. All' Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. Il trasferimento delle competenze all'unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scagionato nel tempo.

3. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.

4. L'Unione concorre alla determinazione dei programmi dei comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Art. 4 – Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a conseguire l'ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.
2. Inoltre, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria a ad essi legata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.

2. E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) servizi relativi all'igiene ambientale;
- a bis) servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e servizi complementari dei rifiuti solidi urbani, giusta perimetrazione ARO 3 – Deliberazione di Giunta Regionale n.2147 del 23/10/2012;
- b) consulenza giuridica in materia urbanistica – lavori pubblici – forniture beni e servizi;
- c) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, sviluppo del territorio;
- d) iniziative nel comparto dei servizi turistici, culturali e della valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici e architettonici;
- e) servizi socio assistenziali e scolastici;
- f) iniziative nel comparto della vigilanza del territorio: polizia municipale e protezione civile;
- g) iniziative in materia di "sportello unico" (D.Lgs.n.212/1998 e DPR n.447/1998);
- h) iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
- i) Sportello Europa (accesso finanziamenti);
- j) Ufficio Tecnico – Espropri, abusivismo (istruttoria e definizione pratiche condono);
- k) Servizi catastali;
- l) Servizi anagrafe e stato civile;
- m) Servizi per il personale (formazione, applicazione contratti, pensioni, ecc.)
- n) Servizio riscossione coattiva dei tributi;
- o) Servizio controlli interni e nucleo di valutazione;
- p) Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica;
- q) Squadra edilizia per le funzioni di cui al d.p.r. 380/2001;
- r) Servizio di gestione giuridico-previdenziale del personale dei Comuni associati;
- s) Commissione paesaggio ed ambiente.

3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è predisposto dalla Giunta dell'Unione apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.

4. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato su proposta della conferenza dei Sindaci con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato – con le procedure richieste per

le modifiche statutarie – entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 – Adesione di nuovi Comuni

Il Consiglio dell'Unione, su richiesta del Comune interessato, può deliberare l'adesione di un nuovo Comuni in seno all'Union 3. In tal caso la composizione del Consiglio sarà allargata da un numero di due consiglieri per il Comune che subentrerà nella costituzione dell'Union 3, oltre al Sindaco facente parte di diritto.

I componenti degli Organi dell'Union 3 dei Comuni partecipanti sono individuati nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni di cui al presente statuto.

TITOLO II – ORGANI DEL GOVERNO

CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

Art. 7 – Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio dell'Unione;
- b) il Presidente dell'Unione;
- c) la Giunta dell'Unione;

2. Sono organi consultivi dell'Unione:

- a) la Conferenza dei Sindaci;
- b) le Commissioni Consiliari e i Gruppi di lavoro.

Art. 8 – Organi gestionali dell'Unione.

1. Assumono la qualità di organi gestionali dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00, i Segretari e i dipendenti dei comuni dell'Unione ai quali siano state attribuite, con contratto a tempo determinato, le funzioni di Responsabili di Uffici e Servizi.

CAPO II – IL CONSIGLIO

Art. 9 – Composizione ed organizzazione interna e durata

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di 24 consiglieri, di cui fanno parte di diritto gli otto Sindaci. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni associati elegge al proprio interno due consiglieri, di cui uno espressione della maggioranza e uno espressione della minoranza.

2. Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sua prima seduta.

4. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale di uno dei comuni aderenti, ferma restando l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, del presente statuto, i consiglieri che si andranno ad eleggere rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 10 – Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:

- a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
- b) predispone ed approva il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo;
- c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo nei termini di cui al D.Leg.vo n. 267/00;
- d) approva i regolamenti per l'organizzazione dell'ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati;
- e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.

2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

Art. 12 – Vicende della carica di Consigliere

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.

4. Il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

5. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale di uno o più dei Comuni aderenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 141 del D.Leg.vo n. 267/00.

CAPO III – IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELL’UNIONE

Art. 13 – Elezione del Presidente e durata

1. Il Consiglio dell’Unione, previa designazione da parte della Conferenza dei Sindaci, elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni medesimi. Il Presidente dell’unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico ed amministrativo approvato dal Consiglio dell’Unione, come previsto dal comma 1 dell’art. 10 del presente statuto.

2. Al Presidente, che dura in carica dodici mesi ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai Sindaci di ciascuno dei Comuni che sono membri dell'Unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

Art. 14 – Composizione della Giunta

1. La Giunta dell’Unione e' composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori, nominati dal medesimo su designazione dei Sindaci, scelti tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.

2. La funzione del Presidente dell’Unione non è delegabile. Non sono altresì delegabili le funzioni di Assessore.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, promuovendo e coordinando l’attività della Giunta e dei Consiglieri dell’Unione.

2. Il Presidente è titolare della rappresentanza legale dell’Unione anche in giudizio.

Art. 16 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Art. 17 – La Giunta dell’Unione

1. La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con lo stesso nell’amministrazione dell’Unione.

2. Il Presidente delega a singoli Assessori dell'Unione il compito di coordinare un particolare settore di amministrazione o attribuisce, sentita la Giunta, a Consiglieri dell'Unione specifici progetti, fermo restando che tale attribuzione ai consiglieri è intesa unicamente ai fini dell'esercizio di mera attività istruttoria e non di attività amministrative vere e proprie.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero del Segretario o dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Art. 18 – Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore, nell'ipotesi di delega del Sindaco di cui all'art. 14 comma 2 del presente statuto, vanno presentate al Presidente dell'Unione, esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di consigliere o Assessore nel Comune di Provenienza determina la cessazione dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

Art. 19 – Cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazioni da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata favorevolmente per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e/o di componente della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 20 – La Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dell'Unione che si riunisce di norma periodicamente nel corso dell'esercizio finanziario.

2. La Conferenza è organo di alto coordinamento dell'attività dell'Unione ed è presieduta dal Sindaco-Presidente dell'Unione.

3. Alle riunioni della Conferenza partecipa con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Generale dell'Unione.

4. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. La Conferenza, oltre alle incombenze attribuite dal presente Statuto, può essere sentita dal Presidente e dalla Giunta dell'Unione anche su specifiche problematiche di interesse intercomunale.

Art. 21 – Rinvio

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabile dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 22 – Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.

2. L'Unione può disporre di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in via permanente o temporanea secondo le modalità che saranno fissate in apposito regolamento.

Art. 23 – Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvilimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Art. 24 – Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o

detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 25 – Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dimettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 27 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 28 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 29 – Revisione economica e finanziaria

1. La nomina dell' Organo di Revisione Contabile è disciplinata dalla legge.

Art. 30 – Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato secondo le vigenti disposizioni di legge a mezzo di gara ad evidenza pubblica.

CAPITOLO V – NORME FINALI

Art. 31 – Segretario

1. La nomina del Segretario dell' Unione è disposta dal Presidente, sentita la Conferenza dei Sindaci. Il Segretario è individuato tra i Segretari comunali dei Comuni associati in possesso dei requisiti di idoneità professionale.
2. Il Presidente può individuare, altresì, un Vice-Segretario da scegliersi tra gli altri Segretari o tra i Vice-Segretari dei Comuni associati previa autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza.
3. Al Segretario e al Vice-Segretario può essere attribuita la Responsabilità dirigenziale di Servizi e Uffici dell' Unione; si applicano gli artt. 97 e ss. del d.lgs. 267/00 nonché ogni altra disciplina prevista dalla normativa vigente, in quanto compatibile, per i Segretari comunali.
4. Il trattamento economico dei Segretari e dei funzionari è stabilito, sulla base del trattamento economico in godimento presso gli enti, in proporzione al servizio aggiuntivo prestato e in relazione alle risorse finanziarie dell' Ente.

Art. 32 – Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio dell' Unione deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 33 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina – fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti – l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Art. 34 – Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

2. Le delibere di modifica dello Statuto dell' Unione approvate con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie nello stesso testo da almeno cinque dei Comuni associati sono inviate al Consiglio dell' Unione per l' approvazione definitiva con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie stabilite dal Tuel.

Art. 35 – Norma finanziaria

1. Il contributo ordinario dei singoli Comuni al funzionamento dell' Unione è fissato contestualmente all' approvazione del Bilancio di Previsione in proporzione al popolazione residente al 31 dicembre dell' anno precedente.

2. In caso di ingresso di nuovo Comune il contributo una tantum è fissato in Euro 2.582,28.

Art. 36– Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli enti locali che è immediatamente applicabile.

2. Il presente Statuto, dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio dell' Union 3, è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace decorsi trenta giorni dalla detta affissione.